



C O M U N E   D I   V E N T I C A N O  
P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

COPIA Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 3 Del 27-03-2019

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 19:10 nella sala delle adunanze consiliari, in Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano presenti:

De Nisco Luigi	P	SATERIALE ALBERTO	P
Addonizio Pasquale	A	MARANO ORAZIO	P
COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE	P	PETRIELLO GIOVANNA	A
DE NISCO SABATO	A	CIARCIA GIUSEPPE	P
NUZZOLO AUGUSTO	P	COLANTUONI GERARDO	P
CIARCIA BARBARA	P		

CONSIGLIERI PRESENTI N. 8

CONSIGLIERI ASSENTI N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE Dr.CIARCIA BARBARA,

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. SERRELLI ALBERICO

La seduta è Pubblica

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Visto** l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "Decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), a partire dall'anno 2012;

**Rilevato** che il suddetto tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

**Preso atto** che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", prevedendo la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

**Verificato** che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**Visto** che il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato fissato al 31 Marzo 2019, giusto decreto del Ministero dell'Interno in data 25.1.2019, come comunicato con Circolare prefettizia n. 13185 del 21.02.2019;

**Vista** la legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - c.d. legge finanziaria 2019);

**Preso atto** che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**Verificato** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- e una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Considerato** che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

**Evidenziato** che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo nr. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 504;

**Rilevato** che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del Decreto Legislativo nr. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del Decreto Legislativo nr. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

**Preso atto** altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

**Rilevato** che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e del successivo Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche in ordine al presupposto d'imposta e alle disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

**Preso atto** che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

**Vista** l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione";

**Evidenziato** che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9, come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato nonché tutte le ulteriori agevolazioni previste dal regolamento IUC;

**Atteso** che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

**Rilevato** altresì che la medesima disposizione statuisce: "Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata";

**Considerato** che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le previsioni della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

**Considerato** che, pertanto, le aliquote IMU da applicare per l'anno 2019 sono le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze	Esente
Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e ss.mm.ii.	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota fabbricati rurali e strumentali	Esenti
Terreni Agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti a titolo di possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale	Esenti

**Considerato** che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2019, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.;

**Evidenziato** che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili;

**Atteso** che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Rimarcato** che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del Decreto Legislativo n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo n. 23/2011, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"* e dall'art.1, comma 702, della richiamata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.;

**Evidenziato** che le esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

**Rilevato** che il comma 677 impone inoltre che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2017 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

**Preso atto** dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell' 1 per mille;

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

**Evidenziato** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

**VISTA** la legge 27 Dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - legge finanziaria 2018);

**Ritenuto** pertanto, proporre al Consiglio Comunale l'approvazione dell'aliquota che disciplina la IUC - IMU- TASI per l'anno 2019;

**Dato** atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2019 degli Enti Locali è stato fissato al 31.03.2019;

**Visto** gli artt. 48 e 126 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;

### **PROPONE**

**DI CONFERMARE** le aliquote IMU da applicare per l'anno 2019, come dalla tabella seguente:

**Aliquote I.M.U. anno 2019:**

Abitazione principale e relative pertinenze	Esente
Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota fabbricati rurali e strumentali	Esenti
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti a titolo di possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale IAP	Esenti

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Ass. Nuzzolo Augusto

**IL PRESIDENTE** dr. Ciarcia Barbara cede la parola al Consigliere Nuzzolo Augusto – Assessore al bilancio, per la trattazione dell'argomento;

**IL CONSIGLIERE NUZZOLO AUGUSTO** riferisce che anche per l'esercizio finanziario in corso l'Amministrazione comunale ha scelto di lasciare invariata le aliquote IMU per le seconde case. Afferma che la spesa corrente comincia a diventare eccessiva e si cerca sempre di ridurre i costi dell'ente al fine di non incidere sulla tassazione, precisa che anche per l'esercizio 2019 l'aliquota IMU resta confermata al 7,60 %.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "Decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), a partire dall'anno 2012;

**Rilevato** che il suddetto tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

**Preso atto** che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", prevedendo la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

**Verificato** che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**Visto** che il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato fissato al 31 Marzo 2019, giusto decreto del Ministero dell'Interno in data 25.1.2019, come comunicato con Circolare prefettizia n. 13185 del 21.02.2019;

**Vista** la legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - c.d. legge finanziaria 2019);

**Preso atto** che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**Verificato** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- e una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Considerato** che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

**Evidenziato** che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo nr. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 504;

**Rilevato** che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del Decreto Legislativo nr. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del Decreto Legislativo nr. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

**Preso atto** altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

**Rilevato** che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e del successivo Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche in ordine al presupposto d'imposta e alle disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

**Preso atto** che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

**Vista** l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione";

**Evidenziato** che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9, come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato nonché tutte le ulteriori agevolazioni previste dal regolamento IUC;

**Atteso** che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

**Rilevato** altresì che la medesima disposizione statuisce: "Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata";

**Considerato** che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le previsioni della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

**Considerato** che, pertanto, le aliquote IMU da applicare per l'anno 2019 sono le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze	Esente
Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e ss.mm.ii.	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota fabbricati rurali e strumentali	Esenti
Terreni Agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti a titolo di possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale	Esenti

**Considerato** che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2019, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.;

**Evidenziato** che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili;

**Atteso** che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Rimarcato** che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del Decreto Legislativo n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo n. 23/2011, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" e dall'art.1, comma 702, della richiamata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.;

**Evidenziato** che le esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

**Rilevato** che il comma 677 impone inoltre che il Comune "*può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2017 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille*";

**Preso atto** dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell' 1 per mille;

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

**Evidenziato** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

**VISTA** la legge 27 Dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - legge finanziaria 2018);

**Ritenuto** pertanto, proporre al Consiglio Comunale l'approvazione dell'aliquota che disciplina la IUC - IMU- TASI per l'anno 2019;

**Dato** atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2019 degli Enti Locali è stato fissato al 31.03.2019;

**Visto** gli artt. 48 e 126 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario Ass. Nuzzolo Augusto;

Con voti favorevoli n. 7 Contrari n. 1 (cons. Ciarcia Giuseppe- minoranza consiliare) Astenuti n. 0

### **D E L I B E R A**

**DI CONFERMARE** le aliquote IMU da applicare per l'anno 2019, come dalla tabella seguente:

**Aliquote I.M.U. anno 2019:**

Abitazione principale e relative pertinenze	Esente
Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota fabbricati rurali e strumentali	Esenti
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti a titolo di possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale IAP	Esenti

Con successiva e sparata votazione palese, con voti Favorevoli n. 7 Contrari n.1( Cons. Ciarcia Giuseppe- minoranza consiliare),Astenuti n.0, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 c.4° del DLgs. N. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere di regolarità contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

*Il Responsabile del Servizio*  
F.to Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere di regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

*Il Responsabile del Servizio*  
F.to Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE  
F.to Dr. CIARCIA BARBARA

II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. SERRELLI ALBERICO

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

#### ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge 18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza comunale,li' 28-03-2019

II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. SERRELLI ALBERICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venticano li 28-03-2019

II SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. SERRELLI ALBERICO